



Comune di Parma

OGGETTO: OBBLIGO DI CHIUSURA DELLE PORTE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E DEGLI EDIFICI CON ACCESSO AL PUBBLICO

IL SINDACO

Considerato che:

le proiezioni relative alle previsioni stagionali di Arpae fino alla fine di settembre sul centronord Italia, con particolare riferimento alla Regione Emilia-Romagna, prevedono temperature superiori alla norma con conseguente incremento dell'utilizzo degli impianti di condizionamento;

la particolare condizione energetica e climatica rappresenta tema di importanza ed attualità che richiede interventi tempestivi su tutte le possibili cause che concorrono ad aggravarla;

Preso atto che:

un utilizzo non corretto degli impianti di climatizzazione incide direttamente sul fabbisogno energetico generando un aumento significativo del consumo, rispetto al normale, per l'ottenimento del confort termico con conseguente spreco di energia e combustibile e incremento delle emissioni di inquinanti in atmosfera;

è consuetudine in molti esercizi commerciali e di somministrazione alimenti e bevande e degli edifici con accesso al pubblico, mantenere permanentemente spalancate le porte d'ingresso anche nei periodi di accensione degli impianti di condizionamento estivo;

tale pratica:

- è incompatibile con la situazione ambientale e geopolitica in relazione alla crisi energetica;
- determina un ingiustificato consumo di combustibili ed impatti ambientali tali da incidere sul degrado del territorio e dell'ambiente, in relazione all'aumento dello sfruttamento di materie prime e alla conseguente emissioni di inquinanti atmosferici;
- si verifica anche durante la stagione invernale nella quale, in modo analogo, le attività vengono spesso svolte con le porte spalancate anche quando sono in funzione gli impianti di riscaldamento;

e per queste ragioni occorre mettere in atto tutto quanto possibile per contrastarla;

Ricordato che la legge n° 34 del 27 aprile 2022 di modifica del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali", all'art. 19-quater (Disposizioni in materia di riduzione dei consumi termici degli edifici)

prevede, dal 1° maggio 2022 al 31 marzo 2023, che la temperatura dell'aria per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici non debba essere superiore, in inverno a 19°C (più 2°C di tolleranza), né inferiore, in estate, a 27°C (meno 2°C di tolleranza) al fine di ridurre i consumi termici degli edifici e di ottenere un risparmio energetico annuo immediato;

Considerato che anche i comportamenti consapevoli da parte dei titolari e degli operatori presenti nei locali sono fondamentali per mantenere miglior comfort termico all'interno degli esercizi commerciali e, al contempo, contenere i consumi energetici, ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici e ridurre i costi per le utenze;

Considerato inoltre che:

differenze eccessive tra temperature esterne ed interne ai locali possono favorire l'insorgenza di malesseri e patologie acute (dolori muscolo-scheletrici o reumatici e raffreddori) per cui durante la stagione estiva si dovrebbe rispettare una differenza tra la temperatura interna ai locali e quella esterna non superiore ai 7°C;

le politiche che hanno come obiettivo prioritario la tutela della salute dei cittadini si esplicano anche mediante azioni di tutela della qualità dell'aria;

la limitazione degli sprechi di energia, che viene ottenuta in larga parte da processi di combustione, è una delle principali azioni di contrasto all'emissione in atmosfera sia degli inquinanti, quali ossidi di azoto (NOx), particolato (PM 10), monossido di carbonio (CO), ecc., sia dell'anidride carbonica (CO₂), gas serra che ha impatto sui cambiamenti climatici;

Preso atto inoltre:

degli obiettivi perseguiti dal PAIR 2020, Piano Aria integrato Regionale (approvato con deliberazione di Assemblea Legislativa n. 115 dell'11 Aprile 2017 in attuazione del d.lgs. n. 155/2010 in materia di riduzione di emissioni e risparmio energetico), che prevede all'art. 24 comma 1 lett. b delle NTA *l'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo*, senza tuttavia definire la relativa sanzione in caso di inottemperanza;

che le linee strategiche del nuovo Piano per la qualità dell'aria - PAIR 2030 – (approvate con deliberazione della Giunta Regionale 11 luglio 2022, n. 1158, in continuità con il PAIR attualmente in vigore), si pongono l'obiettivo, dettato dalle norme europee e nazionali, di raggiungere livelli di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, perseguire il mantenimento dei livelli di qualità dell'aria, laddove buona, e migliorarla negli altri casi;

Rilevato che:

dall'anno 2016 il Comune di Parma è entrato a fare parte dell'Associazione Sprecozero.net, associazione tra Enti pubblici che, partendo dal tema dello spreco alimentare, ha successivamente ampliato il suo raggio d'azione alla lotta ad ogni forma di spreco, compreso quello energetico;

che con la deliberazione di C.C. n. 49 dell'08/06/2021 il Comune di Parma ha approvato il PAESC (Piano d'Azione per l'Energia e per il Clima), uno strumento promosso dalla Commissione Europea che, attraverso l'iniziativa del Patto dei Sindaci, aiuta le città a ridurre le proprie emissioni di CO₂ da una parte e a gestire gli eventi climatici estremi dall'altra;

Dato atto che le condizioni climatiche estreme che si stanno verificando sono improvvise ed imprevedibili e devono essere affrontate nell'immediato per limitare il degrado dell'ambiente, del territorio e il pregiudizio della vivibilità urbana;

Ritenuto pertanto necessario:

al fine di evitare dispersioni termiche, sprechi energetici ed emissioni inquinanti, emanare un'ordinanza che disponga che, ad impianti termici in funzione, vengano mantenute chiuse le porte di accesso degli esercizi commerciali, di somministrazione alimenti e bevande e degli edifici con accesso al pubblico, ad eccezione del tempo necessario all'entrata e all'uscita delle persone ed alle operazioni funzionali agli esercizi di cui sopra (quali carico/scarico merci e simili) o nel caso in cui l'eccessivo affollamento richieda idoneo ricambio d'aria o renda impossibile la chiusura delle porte;

che il presente provvedimento sia esteso alla rimanente parte del periodo estivo e alla stagione autunno-inverno, fino al termine del periodo di applicazione del PAIR 2020;

Richiamati:

il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria e per un'aria più pulita in Europa";

il D.P.R. n. 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari";

la legge n. 34 del 27 aprile 2022, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali;

Vista:

la L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'articolo 50 del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" TUEL, e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto necessario, per tutte le ragioni sopra esposte, l'emissione del presente provvedimento;

Sentito l'Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica e Mobilità del Comune di Parma;

ORDINA

che dal 22 agosto 2022 al 31 marzo 2023, ove sono in funzione impianti di raffrescamento/riscaldamento degli ambienti, vengano mantenute chiuse tutte le porte di accesso al pubblico da parte degli esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e degli edifici con accesso al pubblico, ad eccezione del tempo strettamente necessario all'entrata e all'uscita delle persone e alle operazioni funzionali all'esercizio (carico/scarico merci e simili) o nel caso in cui l'eccessivo affollamento richieda idoneo ricambio d'aria o renda impossibile la chiusura delle porte.

Sono esclusi gli esercizi commerciali e di somministrazione alimenti e bevande che hanno spazi all'aperto di pertinenza dell'attività per cui è indispensabile il passaggio continuativo del personale dall'interno all'esterno oltre agli esercizi commerciali e di somministrazione alimenti e bevande le cui porte di accesso al pubblico non si affacciano direttamente verso l'esterno (ad esempio negozi all'interno di centri commerciali) oppure dotati di dispositivi idonei ad evitare la dispersione termica dall'interno dell'esercizio commerciale (ad esempio lame d'aria);

DEMANDA

alla Polizia Locale e a tutti gli altri Enti e Organi di controllo competenti per legge, la verifica dell'osservanza della presente ordinanza;

al Settore Comunicazione e Promozione del Territorio - Ufficio Stampa - di effettuare, in opportuno coordinamento con il Settore Tutela Ambientale, tutte le azioni finalizzate alla massima diffusione dei contenuti del presente provvedimento.

INFORMA

che la violazione alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) a carico del titolare dell'esercizio commerciale, o dell'esercizio di somministrazione alimenti e bevande, o del responsabile dell'attività diretta al pubblico;

che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento all'albo e sul sito web istituzionale dell'Ente e l'invio alle Associazioni di categoria;

DICHIARA

La presente ordinanza immediatamente esecutiva ai sensi dell'art 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SINDACO
Michele Guerra

AC